

Il giorno 13/12/2022, presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il VICESINDACO METROPOLITANO Marco Panieri, secondo quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall'art. 38 co. 2 del medesimo Statuto.

ATTO N. 292

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Fasc. 08.02.02.05/1/2022

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Oggetto: *ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO LOGISTICO IN LOCALITÀ CRESPELLANO IN VIA CASSOLA, COMUNE DI VALSAMOGGIA EX ART. 60 L.R. 24/2017. PARERE PRELIMINARE FAVOREVOLE E PARERE PREVENTIVO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

- 1) *Esprime* in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna, parere preliminare favorevole all'Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica, ai sensi del comma 3 dell'art. 60 L.R. 24/2017, finalizzato alla realizzazione di un nuovo parco logistico in località Crespellano, condizionato all'espressione dell'assenso preliminare da parte dell'organo consiliare metropolitano, per quanto concerne le varianti alla pianificazione di propria competenza, sulla base della Relazione Istruttoria che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)¹;
- 2) *Esprime*, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, il parere preventivo di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), sulla base del contributo propedeutico all'espressione dell'assenso preliminare redatto da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna, allegato alla suddetta Relazione istruttoria e al presente atto sindacale, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2)²;
- 3) *Dà atto* che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione;

¹ Agli atti con P.G. n. 73381/2022.

² Agli atti con P.G. n. 51807/2021.

4) *Dà atto* che si provvederà, a seguito dell'espressione dell'assenso preliminare da parte dell'organo consiliare metropolitano, con la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Valsamoggia per gli adempimenti conseguenti.

Motivazione:

Il Comune di Valsamoggia ha promosso l'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 60 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, proponendo una variante agli strumenti urbanistici comunali e alla pianificazione metropolitana, come meglio rappresentato nell'allegata Relazione istruttoria. La proposta di Accordo di programma in oggetto è stata promossa dal Comune, individuando finalità di interesse pubblico con riferimento alla possibilità di attuare, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, azioni di rigenerazione di un ambito produttivo da anni dismesso e che versa in una condizione di degrado e obsolescenza. Tali interventi producono inoltre impatti sul sistema socio-economico in termini occupazionali e sono corredati altresì dall'adeguamento della viabilità locale nell'ambito di un processo di qualificazione del territorio di Valsamoggia promosso dal PSC.

L'Accordo di programma oggetto del presente Atto è finalizzato, nello specifico, alla realizzazione di un insediamento di "Grande logistica" da localizzare in un ambito produttivo comunale, in località Crespellano.

In data 1 agosto 2022 è stato sottoscritto l'Accordo territoriale per il contenimento degli insediamenti con funzione logistica nel territorio metropolitano di Bologna tra la Regione Emilia Romagna e la Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 58 Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017" il cui schema è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 41/2022 nella quale si afferma che la funzione logistica riveste un ruolo fondamentale per il mantenimento e lo sviluppo delle attività insediate nel territorio metropolitano.

All'art. 5 del suddetto Accordo, le parti hanno condiviso la conclusione di tutti i procedimenti formalmente avviati nei termini meglio descritti nello stesso Accordo e tra i quali rientra l'Accordo di programma oggetto del presente Atto.

La proposta, come più profusamente descritto nella Relazione istruttoria, allegata al presente Atto quale sua parte costitutiva, rende necessaria la variazione, oltreché della pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE e POC), anche di quella metropolitana (PTM e PUMS).

Pertanto, facendo salva l'espressione dell'assenso preliminare da parte del Consiglio metropolitano alla stipula dell'Accordo di programma - che comporterà variazione anche alla pianificazione metropolitana - si esprime un parere preliminare favorevole all'Accordo di programma in oggetto e vengono fornite alcune indicazioni preliminari sulla proposta di Accordo che dovranno essere recepite anche con riferimento alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) della

proposta di Accordo stesso, tenuto conto delle considerazioni espresse da ARPAE AACM nel “Contributo di ARPAE AACM al parere preliminare di valutazione ambientale dell’Accordo di Programma in oggetto”, allegato alla Relazione istruttoria quale sua parte integrante e sostanziale.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 60, la Città metropolitana esprimerà la propria determinazione sulla Valsat in fase di conclusione dell’Accordo, unitamente al parere in materia di vincolo sismico e verifica di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell’art. 5 L.R. 19/2008.

Si provvederà alla trasmissione al Comune di Valsamoggia per gli adempimenti conseguenti, a seguito dell’espressione dell’assenso preliminare da parte dell’organo consiliare metropolitano del presente Atto e dei suoi allegati.

Ai sensi dell’art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto³ della Città metropolitana prevede all’art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere delegato Maurizio Fabbri.

Il presente provvedimento, avente contenuto tecnico-urbanistico, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente così come indicato al punto 3) del dispositivo. Agli eventuali futuri riflessi contabili diretti derivanti dalla positiva conclusione del presente Accordo, si provvederà con successivi atti.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (DELPANO ALESSANDRO - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE) e il parere di regolarità contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

³ Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

...omissis...

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

...omissis...

Allegati:

- 1) Relazione istruttoria relativa all'*Accordo di programma in variante alla pianificazione urbanistica e territoriale per la realizzazione di nuovo parco logistico in località Crespellano in via Cassola, comune di Valsamoggia*, acquisita gli atti con PG n. 73381/2022;
- 2) Contributo di ARPAE AACM al parere preliminare di valutazione ambientale dell'Accordo di Programma in oggetto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 (in atti con PG n. 51807/2021).

Bologna, lì 13/12/2022

per il Sindaco Metropolitano
IL VICESINDACO METROPOLITANO
Marco Panieri⁴

⁴ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).